

**TRIBUNALE DI LIVORNO****SEZIONE FALLIMENTARE**

\*\*\*

***Ricorso per l'ammissione alla procedura per la soluzione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore – art. 67 DL 14/2019)***

La sottoscritta **KATARINA KEMPOVÀ**, nata a BANSKA BYSTRICA (SK) il 31/12/1974, c.f.: KMPKRN74T71Z105Y, cittadina slovacca e italiana, residente a Livorno in Via Carlo Bini n. 5, di professione infermiera,

**PREMESSO**

Che a causa di una truffa sentimentale di cui è rimasta vittima nel 2020 ha chiesto ed ottenuto vari finanziamenti da banche e finanziarie, oltre a due prestiti personali da amici e parenti; che a causa di tali debiti si trova in stato di “sovraindebitamento” in quanto insolvente (secondo la definizione dell’art. 2 c 1-b del D.L. 14/2019) poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e in particolare non è in grado di restituire i prestiti che le sono stati concessi, le cui rate non riesce a pagare in quanto sproporzionate rispetto alla sua capacità reddituale e patrimoniale;

che per tale motivo ha chiesto all’OCC della camera di commercio della Maremma e del Tirreno la nomina di un gestore della crisi;

che l’OCC ha nominato l’Avv. Nicola Minervini con studio a Livorno, in Via G. Marradi n.14 (Tel. 0586-810813; e-mail: [info@studiolegaleminervini.it](mailto:info@studiolegaleminervini.it); pec: [nicolaminervini@pec.ordineavvocatilivorno.it](mailto:nicolaminervini@pec.ordineavvocatilivorno.it);

che a seguito della nomina del gestore la sottoscritta ha incontrato delle difficoltà che hanno ritardato oltremodo l’iter della procedura e in particolare la [REDACTED]

[REDACTED];

[REDACTED]

che la sottoscritta è qualificabile come “consumatore” secondo la definizione di cui all’art. 2 c 1 e) del DL. 14/2019 in quanto è “*persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”;

che oltre ai debiti con le finanziarie/banche e con i privati, la sottoscritta ha solamente un piccolo debito con l’agenzia delle entrate per IRPEF, uno per IMU con il Comune di



Livorno e altre pendenze con gli avvocati che l'hanno assistita per varie pratiche sia legate alla situazione debitoria, sia invece connesse alla sua situazione personale e in particolare

che con l'aiuto del gestore della crisi la sottoscritta è riuscita a ricostruire la propria situazione economica e finanziaria e a pianificare la propria vita nei prossimi anni, per cui è oggi in grado di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria;

che la proposta prevede di mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di €. 135.538,00 come di seguito dettagliata:

€. 12.000,00 che sarà richiesta al datore di lavoro quale anticipo sul TFR, previa autorizzazione del Tribunale allo stesso datore di lavoro in quanto somma vincolata da contratto di cessione del quinto dello stipendio in favore di IBL banca e IBL family;

€. 2.744,00 che sarà ricavata dalla vendita di alcuni oggetti d'oro ereditati a seguito della morte del marito;

€. 30.000,00 che sarà ricavata dallo stipendio in 60 rate mensili;

€. 90.794,00 che sarà ricavata dalla pensione di reversibilità del marito e in parte dallo stipendio mensile della sottoscritta, e quanto destinata al pagamento del mutuo gravante sulla casa di abitazione alle scadenze già previste nel piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 67 c. 5° ccii, in considerazione del fatto che il mutuo è sempre stato regolarmente pagato;

che la relazione del gestore della crisi, condivisa in ogni sua parte dalla sottoscritta, rappresenta fedelmente la propria situazione economica e finanziaria, e deve intendersi integralmente riprodotta nel presente ricorso,

tutto ciò premesso la sottoscritta, in proprio,

#### **PROPONE**

la ristrutturazione dei propri debiti, compresi quelli di cui all'art. 67 c 3 ccii derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del TFR, mediante la corresponsione della somma complessiva di €. 135.538,00 con la quale saranno pagati al 100% le spese di procedura, i crediti in prededuzione e quelli privilegiati mentre i creditori chirografari saranno pagati in percentuale molto modesta. La somma indicata sarà ripartita secondo la regola della absolute priority rule, con le tempistiche indicate nella seguente tabella predisposta dal gestore della crisi:



	debito pagato		entro 3 mesi da omologa definitiva	entro 12 mesi da omologa	entro 24 mesi da omologa	entro 36 mesi da omologa	entro 48 mesi da omologa	entro 60 mesi da omologa	riprova			
disponibilità			13.500,00 €	7.244,17 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	44.744,17 €			
residuo periodo				7.244,17 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €					
prededuzione/accontamento	16.181,23 €	71%	11.500,00 €	29%	4.681,23 €				16.181,23 €			
riserva	2.000,00 €	100%	2.000,00 €						2.000,00 €			
privilegio	23.136,03 €			11%	2.562,94 €	26%	6.000,00 €	26%	6.000,00 €	0%	2.573,09 €	23.136,81 €
chirografo (pagato)	3.426,91 €								100%	3.426,91 €	3.426,91 €	
avanzo periodo			- €		- €		- €		- €			
<b>totale</b>	<b>44.744,17 €</b>										<b>44.744,95 €</b>	

Si dà atto che nella tabella non è stato inserito il pagamento del mutuo che proseguirà mediante pagamento della rata trimestrale alle scadenze concordate originariamente fino al 31 dicembre 2037 per l'importo complessivo di €. 90.794,00.

Tutto ciò premesso la sottoscritta

#### CHIEDE

che il Tribunale di Livorno, premessi gli incumbenti di rito, voglia omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con tutte le conseguenze di legge.

Onde consentire il regolare adempimento del piano chiede che il Giudice disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e che voglia autorizzare il datore di lavoro, CONGREGAZIONE SUORE DELL'ADDOLORATA, a svincolare dai contratti di cessione del quinto dello stipendio in favore di IBL banca e IBL family la somma di €. 12.000,00 richiesta a titolo di anticipo sul TFR.

In mancanza di firma digitale e pec il presente ricorso viene sottoscritto davanti al Cancelliere del Tribunale di Livorno e sarà depositato dal gestore della crisi insieme alla propria relazione e ai relativi documenti, secondo le indicazioni delle linee guida 2024 dell'intestato Tribunale.

Si allega la reazione predisposta dal gestore della crisi con i documenti in essa indicati dei quali fanno parte i documenti richiesti dall'art. 67 c. 2 ccii:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Livorno li 01/10/2024

*Katarina Kempova*





# TRIBUNALE DI LIVORNO

## *Ufficio procedure concorsuali*

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 125-1//2024

**R.G.** presentata da KATARINA KEMPOVÀ (C.F.KMPKRN74T71Z105Y);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati

ha emesso il seguente

### **DECRETO**

1. KATARINA KEMPOVÀ ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede di mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di €. 135.538,00 come di seguito dettagliata:

€. 12.000,00 che sarà richiesta al datore di lavoro quale anticipo sul TFR, previa autorizzazione del Tribunale allo stesso datore di lavoro in quanto somma vincolata da contratto di cessione del quinto dello stipendio in favore di IBL banca e IBL family;

€. 2.744,00 che sarà ricavata dalla vendita di alcuni oggetti d'oro ereditati a seguito della morte del marito;

€. 30.000,00 che sarà ricavata dallo stipendio in 60 rate mensili;

€. 90.794,00 che sarà ricavata dalla pensione di reversibilità del marito e in parte dallo stipendio mensile per continuare a pagare regolarmente la rata del mutuo sull'abitazione fino al 31 dicembre 2037.

La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 4,28%

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 60 mesi, con le risorse reddituali sopra indicate.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. La proponente è un consumatore non svolgendo attività d'impresa (e avendola svolta solo per due mesi nell'autunno 2011).

Svolge attività di lavoro dipendente, con reddito mensile netto di circa euro 1.850, oltre assegno unico per la figlia minore di € 233,50 e la pensione di reversibilità del marito per € 580,76 al mese.



La soglia di povertà assoluta [REDACTED]

[REDACTED] ammonta a € 2.362,50 (se si considera la figlia minore come convivente) o € 2.077,77 (senza la figlia) che, però, diventano € 2.351, se si aggiungono le spese mensili [REDACTED]

La ricorrente è proprietaria dei seguenti beni:

- appartamento per civile abitazione ubicato a Livorno in via Carlo Bini n. 5 piano S1-T, identificata al catasto fabbricati al foglio 96, particella 1440, sub 616, cat A2, classe 3, consistenza 3,5 vani, mq 79; garage ubicato a Livorno in via Carlo Bini n. 5 piano T, identificato al catasto fabbricati al foglio 96, particella 1440, sub 619, cat C6, classe 2, consistenza, mq 11. Detti immobili appartengono alla ricorrente in ragione di 4/6 (quattro sest) di cui 3/6 per acquisto originario e 1/6 derivato dall'eredità del marito. La parte

[REDACTED] I beni sono gravati da ipoteca a garanzia un mutuo fondiario contratto dal sig. Borrini e con garanzia della Sig.ra Kempova quale terzo datore di ipoteca. Il debito per capitale residuo è di €. 89.231,68 al 30/09/2024, come da estratto conto prodotto e risulta superiore al possibile valore di realizzo del bene stesso, sulla base della perizia geom. Falai in atti.

Per tale ragione l'immobile non riveste valore per i creditori, ma è vitale per la debitrice e la famiglia e dunque la debitrice propone di estinguere il relativo debito mediante pagamento rateale da proseguire in base agli originari accordi assunti in fase di stipula del mutuo stesso.

- quota di 1/6 di appartamento per civile abitazione situato in Livorno, via A. Pieroni 27 piano 5, identificata al catasto fabbricati al foglio 94, particella 1808, sub 617, cat A2, classe 3, consistenza 4 vani, mq 91.

Detto immobile era di proprietà del sig. Fabrizio Borrini, marito della ricorrente, in ragione di 1/2 e le è pervenuto in eredità in ragione di 1/6 a seguito della morte del marito, il 19/10/2022. La parte residua pari a 5/6, appartiene [REDACTED]

(tre sest). L'immobile è in buone condizioni ed è stato valutato nella somma di €. 114.000,00 tale valutazione, tuttavia, non tiene conto di eventuali irregolarità che ne potrebbero diminuire il valore.



- Hyundai i 10 del 2009 con 85.000 km (targa GH028RZ immatricolata in Slovacchia e reimmatricolata in Italia nel 2022).

Il valore di mercato di auto di quel tipo è compreso tra € 1.500 e € 5.900, come stimato dal sottoscritto gestore sulla base di una ricerca effettuata su internet ed in particolare sui siti Subito.it. e Autoscout 24. Tuttavia, l'auto della ricorrente necessita di alcuni interventi quali la sostituzione dei dischi dei freni e lavori di carrozzeria per cui il gestore della crisi ritiene di poter attribuire un valore di € 2.000,00 vicino al minimo.

- quota di 1/6 di gioielli preziosi appartenuti alla suocera, ereditati a seguito del decesso del marito. Si tratta di pochi oggetti che sono stati periziati ai fini della valutazione, da parte del Dott. Tavella, esperto gemmologo, già direttore del banco dei pegni di Pisa. Il valore dei beni è di € 16.000, valutato al prezzo del possibile realizzo. trattandosi principalmente di oggetti in oro, si ritiene facilmente realizzabile.

- 2 conti correnti su cui vengono accreditati gli emolumenti percepiti e di saldo minimo.

- credito per TFR, ad oggi stimato in € 39.937,00 (al 31/12/2023) che corrisponde alla cifra netta di circa € 27.900,00 (70%).

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 240.000.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione e degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi Avv. Nicola Minervini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.



5. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito da una c.d. "truffa



Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo



regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. La ricorrente ha dato atto delle cessioni del quinto dello stipendio e del TFR in favore di IBL banca e IBL family e ha chiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

### **P. Q. M.**

**Dichiara** ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **KATARINA KEMPOVÀ** (C.F.KMPKRN74T71Z105Y), e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, emendati dei dati sensibili del debitore e dei dati personali e sensibili di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

#### **Dispone:**

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di KATARINA KEMPOVÀ.

#### **Dispone che il gestore della crisi:**

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i



creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 07/10/2024.

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**procedura per la soluzione della crisi da sovraindebitamento  
(ristrutturazione dei debiti del consumatore – art. 67 DL 14/2019)**

**PU n. 125-1/2024 RG\_ GD Dott. G.M. Marinai**

\*\*\*

**Istanza di modifica del piano**

Il sottoscritto Avv. Nicolas Minervini, gestore della crisi nella procedura in oggetto, rappresenta che dopo il deposito del ricorso, della relazione e degli allegati in PCT, è giunta la risposta della Regione Toscana che ha evidenziato un credito nei confronti della ricorrente, sig.ra Katarina Kempova, di €. 137,13 e ha chiesto “*di essere ammessa allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2752 c.c., comma 3 (tributo ed interessi) per Euro 132,25 ed in via chirografaria (sanzioni) per Euro 4,88 precisando che precisando che il proprio credito deriva da omessi pagamenti relativi alla tassa automobilistica anno di imposta 2024.*”

Il gestore ritiene che l’istanza debba essere accolta e pertanto propone di modificare il piano come da prospetto allegato e chiede al Giudice di essere a ciò autorizzato.

Allegati:

**doc. 86 regione toscana precisazione credito;**

**doc. 87 piano integrato 10/10/2024.**

Livorno li 09/10/2024

il gestore della crisi  
Avv. Nicola Minervini





**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Programmazione e Bilancio**  
*Settore Politiche Fiscali e Riscossione*  
50127 FIRENZE - Via di Novoli, 26  
tel. 055/438.3440  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto: Procedura Composizione Crisi Sovraindebitamento . Precisazione credito**

**Kempova Katerina (C.F: KMPKRN74T71Z105Y)**

Gentile **Avv. Nicola Minervini**, in merito alla procedura in oggetto, il sottoscritto Alessio Ferracani in qualità di dirigente responsabile del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Direzione Programmazione e Bilancio della Regione Toscana con sede legale in Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza del Duomo, n. 10, domiciliato per la causa in oggetto in Via di Novoli n. 26 50127 Firenze, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo fax al seguente n. 0554383118, *oppure* a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**PREMESSO**

che dagli atti in possesso dell'ufficio, la Regione Toscana (C.F. **01386030488**) risulta creditrice nei confronti di **Kempova Katerina** della somma complessiva di **Euro 137,13** come meglio specificato nell'allegato al presente atto.

**CHIEDE**

di essere ammesso allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 3 (tributo ed interessi) per **Euro 132,25** ed in via chirografaria (sanzioni) per **Euro 4,88** precisando che il proprio credito deriva da omessi pagamenti relativi alla tassa automobilistica anno di imposta **2024**.

Si precisa che il credito non è assistito da documentazione in quanto dovuto in base alle vigenti norme in materia di tasse automobilistiche ma non ancora oggetto di accertamento formale da parte dello scrivente ente.

Per quanto riguarda l'eventuale debito, nei confronti della Regione Toscana, iscritto a ruolo dovrà rivolgersi ad Agenzia Entrate Riscossione.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica, inoltre, che l'accredito delle somme di spettanza della Regione Toscana può essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario:

**- IBAN: IT 54 U 05034 02801 000000005561**

**- CAUSALE: Proc. Sovr. Kempova Katerina (C.F: KMPKRN74T71Z105Y)**

**Acc. N. 3477/2024 – Recupero Tasse Automobilistiche**

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE  
SETTORE POLITICHE FISCALI E  
RISCOSSIONE  
Dott. Alessio Ferracani**

proposta integrata con credito di Regione Toscana e alternativa liquidatoria

<b>Totale attivo</b>				<b>135.538,17 €</b>			<b>102.489,81 €</b>	<b>33.048,36 €</b>
Spese della procedura (OCC)				12.711,30 €			2.513,00 €	/
Spese della procedura (adivisor)				0,00 €			- €	/
Spese della procedura (geom Falai x perizia di stima)				2.506,93 €			2.506,93 €	
Spese della procedura (geom Lemmi x perizia di stima)				713,00 €			713,00 €	
Spese della procedura (dott Tavella x stima preziosi)				250,00 €			250,00 €	
Compenso Liquidatore (preziosi)							243,00 €	
Compenso Liquidatore & spese liquidazione				N.P.			21.432,33 €	/
imposte e tasse di procedura				200,00 €			200,00 €	
Fondo Rischi e spese procedura				2.000,00 €			2.000,00 €	/
<b>Totale spese di procedura da pagare e fondo rischi</b>				<b>18.381,23 €</b>			<b>29.858,26 €</b>	<b>-11.477,03 €</b>
<b>Totale attivo distribuibile ai creditori</b>				<b>117.156,94 €</b>			<b>72.631,55 €</b>	<b>44.525,39 €</b>
<b>Passivo da soddisfare</b>	<b>203.051,26 €</b>		<b>Importo soddisfatto nel piano</b>	<b>%</b>	<b>Importo soddisfatto nella liquidazione</b>	<b>%</b>	<b>Maggior ricavato con piano</b>	
<b>INPDAP credito x mutuo ipotecario</b>	<b>90.794,00 €</b>							
<b>totale distribuito al creditore ipotecario</b>			<b>90.794,00 €</b>		<b>60.150,00 €</b>		<b>30.644,00 €</b>	
<b>residuo per creditori privilegiati</b>			<b>26.362,94 €</b>		<b>12.481,55 €</b>		<b>13.881,39 €</b>	
<b>totale crediti privilegiati da pagare</b>	<b>21.694,85 €</b>							
Avv. S. Schiavo	8.675,78 €		8.675,78 €	100,00%	4.991,38 €	57,53%	3.684,40 €	
avv Felice Vivo (30%)	5.875,76 €		5.875,76 €	100,00%	3.380,46 €	57,53%	2.495,30 €	
Agenzia Entrate	5.393,46 €		5.393,46 €	100,00%	3.102,98 €	57,53%	2.290,48 €	
Misericordia (spese funerale Nikita)	1.192,00 €		1.192,00 €	100,00%	685,79 €	57,53%	506,21 €	
Comune di Livorno (IMU)	425,60 €		425,60 €	100,00%	244,86 €	57,53%	180,74 €	
Regione Toscana	132,25 €		132,25 €	100,00%	76,09 €	57,53%	56,16 €	
<b>totale distribuito ai privilegiati</b>			<b>21.694,85 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.481,55 €</b>	57,53%		
<b>residuo per chirografari</b>			<b>4.668,09 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>4.668,09 €</b>	
<b>totale crediti chirografari da pagare</b>	<b>112.257,26 €</b>	<b>142.901,26 €</b>			<b>0,00 €</b>		0,00 €	
Unicredit	15.909,00 €		661,56 €	4,16%	0,00 €	0,00%	661,56 €	
Findomestic	6.835,13 €		284,23 €	4,16%	0,00 €	0,00%	284,23 €	
Findomestic	15.005,18 €		623,97 €	4,16%	0,00 €	0,00%	623,97 €	
IBL Banca	18.481,00 €		768,51 €	4,16%	0,00 €	0,00%	768,51 €	
IBL family	18.414,00 €		765,72 €	4,16%	0,00 €	0,00%	765,72 €	
Compass	12.803,64 €		532,42 €	4,16%	0,00 €	0,00%	532,42 €	
Franco Barsotti Ceragioli	2.700,00 €		112,28 €	4,16%	0,00 €	0,00%	112,28 €	
Jozef Kemp	21.800,00 €		906,53 €	4,16%	0,00 €	0,00%	906,53 €	
INPDAP (x mutuo residuo degradato)		30.644,00 €	0,00 €	4,16%	0,00 €	0,00%	0,00 €	
condominio Via Pieroni	304,43 €		12,66 €	4,16%	0,00 €	0,00%	12,66 €	
regione Toscana (sanzioni)	4,88 €		0,20 €	4,16%	0,00 €	0,00%	0,20 €	
<b>Totale distribuito ai chirografari</b>			<b>4.668,09 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>4.668,09 €</b>	